SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1588-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE LOTTI Angelo)

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1984, n. 193, concernente misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.

d'iniziativa delle senatrici MARINUCCI MARIANI e CODAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Industria)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1588, d'iniziativa delle senatrici Marinucci Mariani e Codazzi, propone modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1984, n. 193, che riguarda: « Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A. ».

Le questioni che questo disegno di legge presenta sono molteplici, ma molte riconducibili al principio della parità nel trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici su cui da tempo insistono gli organismi comunitari e per il quale sono istituiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione nazionale per la realizzazione della parità fra uomo e donna.

Dobbiamo essere coscienti che il disegno di legge non contiene semplicemente delle rivendicazioni oggettive per le lavoratrici, ma intende essenzialmente eliminare alcune discriminazioni che intaccano taluni diritti acquisiti. Non si possono costituire a difesa della parità comitati e commissioni — con utilizzo di energie e di mezzi — e poi, di fatto, operare con interventi legislativi che si muovono in senso opposto alla concreta realizzazione della parità fra uomo e donna.

Il nodo principale (articolo 1) è rappresentato dalla formulazione della disposizione inserita nel testo del quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 193 del 1984 che nega di fatto alle lavoratrici il diritto di opzione per il prolungamento del rapporto di lavoro. Si tratta di una disposizione discriminatoria che restaura il regime vigente prima dell'entrata in vigore della legge di parità ed è fonte di una inammissibile disuguaglianza di trattamento delle lavoratrici di fronte alla cessazione del rapporto di lavoro; questi sono i motivi che suggeriscono l'eliminazione della sospensione dell'applicabilità dell'articolo 4 della legge n. 903 del 1977, norma che impone alle donne il pensionamento anticipato a 55 anni.

« Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ». Così recita l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Va tenuta presente la direttiva CEE n. 79/7 del 19 dicembre 1978 — alla quale il Parlamento italiano avrebbe dovuto uniformarsi entro il 19 dicembre 1984 — che obbliga gli Stati membri a non emanare normative implicanti nuove situazioni discriminatorie o un aggravamento rispetto alla situazione esistente.

Lo stesso Comitato nazionale per la parità, a seguito dell'esposto delle lavoratrici del settore siderurgico inviato nell'ottobre 1984, nella seduta plenaria del 25 marzo 1985 ha proposto, fra l'altro, di eliminare dalla legge n. 193 del 1984, al quarto comma dell'articolo 1, le parole « l'articolo 4 della legge n. 903 del 1977 ».

Il provvedimento in questione riguarda un numero ristretto di persone, poichè interessa solo le donne impiegate nelle aziende siderurgiche con oltre mille addetti: un settore che notoriamente occupa donne solo in attività marginali.

Siamo convinti che la questione del prepensionamento concerna problemi di grande importanza e debba essere vista nella sua globalità, avendo riguardo a tutti i settori. Per questi motivi la Commissione ha accolto, a maggioranza, un ordine del giorno, che si presenta all'Assemblea, che recita:

« Il Senato,

considerata l'estrema rilevanza delle modalità del prepensionamento per l'attuazione del diritto di parità garantito per le donne sia dalla Costituzione sia dalla vigente legislazione ordinaria, con particolare riguardo alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,

invita il Governo:

ad elaborare, sentite le forze sociali, i principi fondamentali ai quali si potranno richiamare anche le norme contrattuali nei casi di prepensionamento, individuando nella combinazione tra le due condizioni del numero dei contributi versati e dell'età, da prevedersi sia per gli uomini sia per le donne, i parametri obiettivi sui quali articolare future leggi in materia di prepensionamento ».

Su indicazione del relatore, la Commissione propone di sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge: a maggioranza propone di accoglierne il solo articolo 1.

Onorevoli senatori, la legge n. 193 del 1984 — se non intervengono rinnovi — è applicabile fino al 31 dicembre di quest'anno. Nella parte in cui sospende il principio della parità di trattamento tra uomo e donna è in netto contrasto con la ricordata direttiva CEE e con la Convenzione di New York del 1979, recepita nella legislazione italiana con la legge 14 marzo 1985, n. 132, che impongono l'assoluta parità di trattamento tra uomo e donna.

Per questi motivi si attende dal Senato coerenza politica e decisione. Il relatore auspica la sollecita approvazione da parte dell'Assemblea del disegno di legge, nel testo accolto dalla Commissione.

LOTTI Angelo, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

5 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in quanto esso comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica allargata: di essi non si fa cenno alcuno nel testo, che non provvede a reperire la relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE TESTO DEI PROPONENTI	**DISEGNO DI LEGGE** TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1984, n. 193, concernente misure per la realizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.	**« Modifiche alla legge 31 maggio 1984, n. 193, concernente misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A. »**
Art. 1.	Art. 1.
Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono soppresse le parole: « e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ».	1. *Identico.*
Art. 2.	
Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è inserito il seguente: « Alle lavoratrici, che al compimento del cinquantesimo anno di età optino per il pensionamento anticipato, è riconosciuto un aumento dell'anzianità contributiva pari al periodo compreso fra la data di risoluzione del contratto ed il compimento del sessantesimo anno di età ».	**Soppresso.**
Art. 3.	
Al primo comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, dopo le parole: « in cinquanta anni di età per i lavoratori », sono aggiunte le seguenti: « e in quarantacinque anni di età per le lavoratrici ».	**Soppresso.**
Art. 4.	
Per le lavoratrici, le quali avendo superato i quarantacinque anni di età optino per il pensionamento anticipato, è prevista una aggiunta contributiva, non superiore a dieci anni, pari al lasso di tempo intercorrente	**Soppresso.**

(Segue: *Testo dei proponenti*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
fra l'età del prepensionamento e quella superiore ai cinquantacinque anni e inferiore al sessantesimo anno di età.	
Art. 5.	
La presente legge è applicabile alle lavoratrici le quali abbiano subìto il licenziamento per il compimento del cinquantacinquesimo anno di età ovvero abbiano optato per il prepensionamento al cinquantesimo anno di età.	**Soppresso.**